

STATUTO

della Società **"START PLUS Società consortile a responsabilità limitata"**

(Società costituita ai sensi dell'art. 20 bis, lett. B) Legge Regionale Marche n. 45/1998 per la gestione del servizio di trasporto pubblico extraurbano nella provincia di Ascoli Piceno AP2)

TITOLO I

Costituzione - Soci - Sede - Oggetto - Durata

ARTICOLO 1

(Costituzione)

I. A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, ed in particolare a norma dell'art. 2615 ter c.c., fra la START S.P.A.e "AUTOLINEE PICENE RIUNITE (A.P.R.) SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "APR S.C.A R.L." è costituito, a seguito di specifico atto, approvato e sottoscritto, una società consortile a responsabilità limitata denominata **"START PLUS Società consortile a responsabilità limitata"** in sigla **"START PLUS S.c.a.r.l."** (d'ora innanzi la "Società").

2. La Società è costituita ai sensi dell'art. 20 bis, lett. B) Legge Regionale Marche n. 45/1998 per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno AP2, a seguito di espletamento di procedura concorsuale per la scelta del socio privato.

ARTICOLO 2

(Soci)

1. Possono essere soci unicamente la società "START S.p.A." nonché il soggetto vincitore della procedura concorsuale per la scelta del socio privato indetta dalla suddetta società START. Spa quale stazione appaltante.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza non sarà possibile utilizzare tali forme di comunicazione. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 3

(Sede)

1. La sede della Società è nel Comune di Ascoli Piceno.

2. Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia, sia all'estero.

Con le stesse modalità si può procedere al trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

1. La Società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Ascoli Piceno, bacino AP2.

2. In particolare, provvede al coordinamento e all'attuazione delle funzioni nel campo del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità e di ogni altra attività ad essa connessa quali, ad esempio:

- il coordinamento tra i soci, in ordine ai rapporti con gli enti affidanti in forza dei contratti di servizio pubblico stipulati dalla società in conformità alle indicazioni contenute nella procedura concorsuale per la scelta del socio privato;
- il coordinamento tra i soci, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con altri operatori del settore e di altri settori del trasporto pubblico con particolare riferimento al settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;
- la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico con gli enti affidanti e di tutti gli altri contratti necessari e opportuni per la gestione dei servizi, con diritto esclusivo di rappresentanza nei confronti degli enti affidanti;
- la riscossione alle scadenze pattuite dei corrispettivi e/o delle compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico come definiti nei contratti di servizio ed erogazione ai Soci consorziati delle quote di loro competenza;
- l'assegnazione dell'esecuzione dei servizi ai Soci consorziati interessati, i quali svolgono tali servizi con le proprie aziende ed i propri marchi, sui quali la società svolge azione di programmazione, coordinamento e controllo degli stessi;
- il sub-affidamento di quote di servizi, ove consentito dalle norme vigenti e dal contratto di servizio;
- la gestione delle attività inerenti alla emissione dei titoli di viaggio;
- lo sviluppo delle attività accessorie e strumentali ai servizi di trasporto pubblico locale mediante la gestione dei servizi comuni quali ad es. sistema di bigliettazione integrata, il noleggio autobus, agenzie di viaggio e turismo, servizi di trasporto scolastico, acquisti, manutenzioni, assicurazioni, pubblicità parcheggi e autostazioni, centri elettronici, sistemi telematici, banche dati, sistemi di clearing, marketing;
- il perseguimento degli interessi della società e delle singole consorziate;
- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione all'organizzazione ed alla gestione dei contratti di servizio;
- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;

- la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, per questi ultimi curandone altresì la commercializzazione;
- la promozione dei sistemi di acquisti collettivi per le imprese consorziate;
- la promozione di iniziative volte al coordinamento delle politiche di relazioni industriali;
- l'effettuazione di servizi per i Soci consorziati anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;
- lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;
- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e della carta di servizio;
- la rappresentanza presso le associazioni di categoria.

3. Inoltre, la Società provvede:

- al coordinamento del comportamento delle Imprese consorziate e dei processi produttivi e gestionali delle singole Imprese consorziate per ottimizzare la gestione, ridurre i costi e migliorare il servizio al cliente;
- alla ripartizione, tra le Imprese consorziate, dei servizi di trasporto pubblico oggetto di affidamento da parte dei competenti Enti pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale;
- alla realizzazione di ogni intervento utile per la fruizione di mutui e finanziamenti di qualsiasi tipo;
- al compimento di tutto quanto sia necessario per assicurare la tempestiva esecuzione dei servizi affidati;
- allo svolgimento di tutti gli atti e adempimenti tecnici e amministrativi richiesti dalla legge e/o comunque opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili;
- alla determinazione, ripartizione e riscossione dei contributi consortili dovuti da ciascuna Impresa associata;
- al rilascio di eventuali garanzie per l'attuazione dei fini consortili;
- alla rappresentanza delle Imprese consorziate nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con enti o istituti finanziari e con qualsiasi terzo con cui la società possa entrare in rapporto limitatamente all'attuazione dei fini consortili;
- a garantire l'osservanza delle disposizioni delle Autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, a tal fine infliggendo anche sanzioni e penalità alle imprese consorziate secondo quanto previsto dal regolamento interno;
- a sviluppare le fasi di ricerca, analisi e trattative per conto delle imprese consorziate, finalizzate ad ottenere facilitazioni sugli acquisti di materiali e di prodotti, salva la facoltà delle singole imprese consorziate di non usufruirne;
- a predisporre un servizio ispettivo unico per le verifiche a bordo dei mezzi della validità dei titoli di viaggio, uni-

tamente alla emissione di sanzioni per l'utenza non in rego-

la ed al successivo introito delle medesime e ripartizione a favore dell'Impresa interessata degli stessi importi.

4. Nell'organizzare la propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

5. La Società, inoltre, a parità di condizioni economiche, privilegerà la domanda dei soci rispetto a quella di terzi.

6. Per lo svolgimento delle attività di ricerca la Società si avvarrà della collaborazione di primari organismi di ricerca, anche universitari.

7. Nell'ambito del suo oggetto sociale la Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 5

(Durata)

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 così stabilita sulla base della durata dei contratti di servizio con la Provincia di Ascoli Piceno e con i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di almeno i due terzi del capitale sociale, fatto salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti, solamente qualora ricorrano condizioni giuridiche ed amministrative per il proseguimento dei servizi affidati con i contratti di servizio stipulati a seguito della procedura concorsuale per la scelta del socio privato.

TITOLO II

Capitale Sociale - Quote - Fondo Consortile - Ufficio Consortile

Obblighi dei soci

ARTICOLO 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di euro 100.000 (centomila), costituito da quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile. Le partecipazioni possono essere di diverso ammontare, e sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere offerte in opzione

ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

3. Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, è consentito ai soci, senza alcun vincolo, effettuare versamenti pro-quota, anche in misura non proporzionale al valore dei conferimenti, in conto capitale o a fondo perduto oppure finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società potranno essere pattuiti sia fruttiferi che infruttiferi di interessi nel rispetto delle norme vigenti. Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati saranno considerati infruttiferi. Quanto sopra nel rispetto delle normative specifiche anche in materia di raccolta del pubblico risparmio.

4. In caso di versamenti in conto capitale o a fondo perduto le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale per qualunque importo, previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

5. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile.

6. A prescindere dalla loro proporzionalità o meno alle rispettive quote di partecipazione dei soci, la rinuncia da ciascun socio fatta ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti non sarà considerata sopravvenienza attiva in capo alla società.

ARTICOLO 7

(Quote)

1. Le quote dei soci consorziati sono nominative.

2. Le quote non sono trasferibili. Al riguardo, ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del C.C., non può essere esercitato entro due anni dalla data di sottoscrizione delle quote di partecipazione.

ARTICOLO 8

(Fondo consortile)

1. Il fondo consortile è formato, costituito e disciplinato ai sensi dell'art. 2614 cod. civ..

2. Il fondo consortile è costituito:

- dal conferimento di adesione versato dai soci consorziati all'atto di ingresso nella società, costituito dal capitale sociale di cui all'art. 6 del presente statuto e dall'eventuale soprapprezzo sottoscritto dal socio privato in sede di gara;

- dai contributi annuali versati dai soci consorziati in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione;

- dalle riserve formulate con la parte degli avanzi di gestione, nonché da eventuali riserve straordinarie;

- da qualunque bene e/o somma di denaro, comunque e sotto qualsiasi titolo pervenuto alla società.

3. Il fondo consortile è destinato a garantire le obbligazio-

ni assunte dalla Società verso i terzi per la normale gestione e ad affrontare il normale funzionamento dell'ufficio consortile.

4. Non è consentito ai soci consorziati chiedere per tutta la durata della società la divisione del fondo consortile né prendere la restituzione delle rispettive quote.

5. Fanno parte del fondo consortile anche i beni mobili e immobili che sono divenuti di proprietà della Società ed eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che ad esso siano fatti a qualunque titolo, purché accettati espressamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

ARTICOLO 9

(Ufficio consortile)

1. Per il compimento delle operazioni e delle attività connesse al raggiungimento dell'oggetto consortile di cui all'articolo 4, la Società consorziale si avvale dell'organizzazione di un ufficio appositamente predisposto ai sensi dell'articolo 2612 del Codice Civile avente sede presso quella della Società. Tale ufficio è coordinato da un Direttore Tecnico Unitario, designato dal Consiglio di Amministrazione

2. L'ufficio opera alle dipendenze e secondo le istruzioni impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'Art. 5 del Regolamento.

ARTICOLO 10

(Obblighi dei soci consorziati)

1. Le imprese consorziate sono tenute al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi consortili, nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dalla società.

2. In particolare, ciascuna Impresa consorziata si obbliga a:

a) versare al fondo consortile i contributi di cui all'articolo 8;

b) versare i contributi annuali a copertura delle spese e degli oneri afferenti l'attività e il funzionamento della società, come determinati e ripartiti in capo a ciascuna Impresa consorziata dal Consiglio di Amministrazione della società medesimo, in conformità a quanto previsto dal regolamento;

c) osservare ed eseguire, per quanto la riguardano, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione adottate nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

d) rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e risarcirla dei danni e delle perdite subite ed imputabili a ciascun socio;

- e) svolgere i servizi che vengono ad essi affidati dalla società con regolarità, secondo le previsioni e le prescrizioni della società e delle autorità affidanti e con l'osservanza di tutte le condizioni previste nel contratto di servizio, nell'atto di affidamento e nei loro allegati, e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia;
- f) comunicare al Consiglio di Amministrazione le variazioni della compagine societaria, degli amministratori e dei legali rappresentanti, nonché l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione;
- g) non costituire pegno volontario sulla quota;
- h) fornire, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della società, adeguate fidejussioni e garanzie in genere a fronte di specifiche richieste ed esigenze dell'affidamento del servizio.

3. Ciascun consorziato può partecipare, singolarmente o mediante analoghe forme consortili, società o associazioni temporanee di impresa a bandi di gara per l'affidamento delle reti automobilistiche aventi la finalità di gestire il trasporto pubblico regionale e locale interurbano in altre regioni, salvo che la società non manifesti la volontà di parteciparvi e possa giuridicamente farlo.

4. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte o parte delle sue quote in violazione dell'articolo 7.

ARTICOLO 11

(Obbligazioni)

1. I Soci rispondono delle obbligazioni della Società solo nei limiti del capitale sottoscritto e nei limiti previsti dal precedente articolo 7.

ARTICOLO 12

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nei limiti dettati dal precedente art. 7.

2. Il recesso deve essere comunicato ed ha effetto nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 13

(Esclusione del socio)

1. L'esclusione del socio è pronunciata dall'assemblea dei soci in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente statuto o alle richieste del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci in forza dello statuto o del regolamento o che si rendano responsabili di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio dei servizi loro affidati.

2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, non computando ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi la partecipazione rappresentata dal socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso da effettuarsi da parte del consiglio di amministrazione.

3. L'assemblea dei soci inoltre delibera, con le sopra indicate modalità, l'esclusione del socio nei confronti del quale gli enti affidanti abbiano per qualsiasi motivo disposto la risoluzione del rapporto contrattuale di affidamento.

4. Nel caso in cui, o a seguito della comunicazione di cui sopra all'art. 10 comma 2 lettera f o in qualsiasi altro modo, la società venga a conoscenza della variazione della compagine sociale della società socia e tale variazione comporti la perdita totale o parziale dei requisiti che hanno condotto la stazione appaltante START. Spa alla scelta del socio suddetto, a conclusione dello svolgimento della gara con procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato, tale socio viene escluso dalla società. In particolare ciò si verificherà sia per l'uscita del socio che unico abbia fornito i requisiti per l'aggiudicazione, sia nel caso in cui a seguito dell'uscita di un socio i rimanenti non garantiscano più il raggiungimento dei requisiti necessari. Tale esclusione non si verifica ove prima della effettuazione delle operazioni comportanti la variazione della compagine sociale della società socia, venga comunicato al consiglio di amministrazione della società il nome del socio uscente e quello del socio subentrante e venga conseguentemente concesso il gradimento della società medesima sulla base del possesso in capo al socio subentrante medesimo dei requisiti necessari che avevano condotto alla scelta del socio privato e già richiesti nello svolgimento della gara con procedura di evidenza pubblica, requisiti sia totali che parziali ma in questo caso in grado di concorrere con gli altri soci al raggiungimento dei requisiti necessari. Tale gradimento andrà concesso mediante comunicazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni da quello in cui la società ha ricevuto, anche a seguito di ulteriori richieste ed integrazioni, tutta la documentazione necessaria all'appuramento della sussistenza dei requisiti richiesti.

5. Costituiscono inoltre cause di scioglimento automatico del rapporto con il socio consorziato:

? la cessazione dell'attività sociale da parte del socio consorziato;

? il sostanziale mutamento dell'attività sociale da parte del socio consorziato;

? l'assoggettamento del socio a qualsivoglia procedura concorsuale;

? le deliberazioni di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

ARTICOLO 14

(Rimborso delle quote sociali)

1. Al socio receduto spetta il rimborso della quota sociale a norma dell'art. 2473 codice civile. Al socio escluso non spetta alcun rimborso, salvo il caso in cui l'esclusione av-

venga in seguito alla perdita dei requisiti previsti come conseguenza della cessazione dell'attività.

2. La quota di partecipazione del socio receduto, salvo diverso accordo, si accresce obbligatoriamente a quella degli altri in proporzione alle quote sociali da ciascuno possedute ed ogni socio reintegrerà alla società il valore della quota di accrescimento. Alla quota di partecipazione del socio escluso si applica la medesima regola ad eccezione della norma relativa alla reintegra del valore della quota.

TITOLO III
Assemblea dei Soci
ARTICOLO 15
(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente in esecuzione a conforme delibera del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Oltre agli adempimenti di legge, l'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, agli indirizzi ed ai numeri che risultano indicati nel libro sei soci.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno, che non può essere lo stesso fissato per la prima, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta, e della eventuale successiva convocazione qualora anche la seconda andasse deserta.

4. Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, ex. art. 2479-bis codice civile.

ARTICOLO 16
(Diritto di Voto)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le persone fisiche iscritte nel libro dei soci e i rappresentanti legali pro tempore delle società iscritte nel libro dei soci.

2. Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile.

3. Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 17**(Compiti dell'Assemblea dei Soci)**

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei modi e nei termini di legge. Essa provvede:
 - a determinare il numero ed a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Collegio sindacale e del revisore contabile, stabilendo altresì la misura dei rispettivi compensi;
 - ad approvare il bilancio e la relazione dell'attività svolta dalla Società, che il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Collegio Sindacale devono presentare ogni anno;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - decidere circa le percentuali di partecipazione delle singole imprese consorziate alle attività ricadenti nell'oggetto consortile;
 - decidere l'eventuale istituzione del Collegio Sindacale e la nomina del revisore contabile;
 - nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
4. Quando particolari esigenze lo richiedano essa può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea elegge il Consiglio d'Amministrazione mediante votazione.
6. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
7. Dopo aver eletto il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente tra i consiglieri eletti. Per quanto riguarda la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente e del vicepresidente dello stesso si procederà secondo quanto successivamente indicato all'art. 19.
8. Per la validità delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda o nell'eventuale successiva convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.
10. Limitatamente alle modalità di nomina del Vice Presidente Vicario, così come prevista al successivo punto 4 dell'articolo 19, si stabilisce che qualsiasi modifica apportata deve ottenere il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 90% del Capitale Sociale.

ARTICOLO 18

(Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
2. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorra, due scrutatori. In caso di Assemblea Straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio.
3. I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

TITOLO IV

**Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice-Presidenti,
Collegio Sindacale**

ARTICOLO 19

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o da cinque membri, ivi compreso il Presidente.
2. I consiglieri, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea, sono nominati dall'Assemblea stessa anche tra non soci e sono rieleggibili.
3. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione avviene a seguito della presentazione di liste di candidati. Ogni socio può depositare, presso la sede della società, entro il termine ultimo dell'apertura dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, una lista con un numero di candidati non inferiore al numero minimo e non superiore al numero massimo dei membri eleggibili nel consiglio di amministrazione sopra indicato. La lista che ottiene il maggior numero di voti nomina 2 (due) membri del consiglio di amministrazione se il numero dei componenti è pari a 3 (tre) e 4 (quattro) membri se il numero dei componenti è pari a 5 (cinque). La seconda lista più votata nomina i restanti membri del consiglio di amministrazione.
4. Il nominativo in capo alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene nominato Presidente del consiglio di amministrazione; il nominativo secondo nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti viene nominato Vice Presidente del consiglio di amministrazione, mentre gli altri consiglieri spettanti alla lista verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal terzo. Il nominativo in capo alla seconda lista più votata viene nominato Vice Presidente Vicario del consiglio di amministrazione, mentre gli altri consiglieri spettanti alla lista verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal secondo.

5. I consiglieri di amministrazione possono ricoprire cariche

in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società.

6. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

7. Agli Amministratori spettano, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio il rimborso delle spese da loro sostenute oltre ai compensi stabiliti dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 20

(Durata del Consiglio di Amministrazione)

1. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Cessazione, sostituzione, de-cadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.

3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente, o i Vice Presidenti, convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni consigliere mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti ad un giorno. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti, compreso il caso della riunione di tutti i componenti del Consiglio medesimo avvenuta senza formale convocazione.

ARTICOLO 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 23

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento;

b) disporre perché la società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità della società; in particolare, esso dovrà predisporre i contratti e le convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni, enti o privati, provvedere alla ripartizione dei servizi e delle spese di comune interesse secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno;

c) predisporre il bilancio secondo le norme del codice civile, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione economica della società;

d) determinare la suddivisione delle spese sostenute dalla società;

e) determinare i contributi dovuti dalle Imprese consorziate come indicato nel Regolamento, provvedere alle esigenze economiche della società e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare alla società i mezzi per il pagamento delle spese;

f) erogare le somme occorrenti per gli scopi consortili e riscuotere i contributi delle Imprese consorziate;

g) assumere ed inquadrare il personale dell'ufficio consortile;

h) avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi consortili;

3. Il Consiglio d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

4. Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Direttore Tecnico Unitario, quale responsabile dell'Ufficio consortile scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società.

5. Il Consiglio può nominare tra i propri membri uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri; può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire

da altri procuratori.

ARTICOLO 24

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - convoca e presiede l'Assemblea delle Imprese consorziate ed il Consiglio di Amministrazione;
 - rappresenta la società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, enti e privati;
 - stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti della società;
 - dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli Organi della società, svolgendo anche funzioni pratiche di coordinamento delle attività dei singoli consorziati nell'esecuzione delle singole commesse o dei singoli appalti;
 - firma i bilanci consuntivi e preventivi;
 - firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
 - firma tutti gli altri atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili;
 - in assenza del direttore tecnico unitario, si occupa della gestione del personale, fatta eccezione per assunzioni e licenziamenti, stabilendo anche gli orari, le mansioni e la retribuzione nel rispetto della legge e di eventuali indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - si occupa della gestione dell'ufficio consortile;
 - si occupa del coordinamento dell'attività dei consulenti e dei tecnici esterni, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione;
 - è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione circa lo svolgimento degli incarichi a lui affidati;
 - può essere delegato nei poteri di ordinaria e straordinaria gestione di competenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire i poteri da assegnare al Presidente.

ARTICOLO 25

(Vice Presidenti)

1. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci così come previsto dal precedente articolo 19.
2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario; se anche quest'ultimo fosse assente, viene sostituito dall'altro Vice Presidente.

ARTICOLO 26

(Collegio Sindacale. Funzioni)

1. La nomina del collegio sindacale è facoltativa, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Se nominato in via facoltativa o perchè obbligatorio il Collegio Sindacale si compone ed opera ai sensi della legge ed esercita il controllo contabile.
3. La nomina dei membri del collegio sindacale avviene a seguito della presentazione di liste di candidati. Ogni socio può depositare, presso la sede della società, entro il termine ultimo dell'apertura dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del collegio sindacale, una lista con un numero di candidati non inferiore al numero minimo e non superiore al numero massimo dei membri eleggibili a norma di legge compresi i membri supplenti. La lista che ottiene il maggior numero di voti nomina 2 (due) membri del collegio sindacale ed un membro supplente se il numero dei componenti è pari a 3 (tre) e 4 (quattro) membri ed un membro supplente se il numero dei componenti è pari a 5 (cinque). La seconda lista più votata nomina i restanti membri del collegio sindacale. In caso di sostituzione di un membro effettivo con un membro supplente si procederà alla nomina del nuovo membro scegliendolo nella stessa lista del membro del collegio che è cessato dall'incarico e successivamente si procederà alla reintegra del membri supplente scegliendolo nella lista del membro sostituito.
4. Il nominativo in capo alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene nominato presidente del collegio sindacale, mentre gli altri membri spettanti alla lista, compreso il supplente, verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal secondo. Per la seconda lista più votata i membri spettanti, compreso il supplente, verranno eletti nell'ordine della loro iscrizione nella lista medesima a partire dal primo.

ARTICOLO 27

(Revisore)

1. In alternativa al collegio sindacale il controllo contabile può essere esercitato da un revisore nominato ed operante ai sensi della disciplina dettata per le società per azioni.

ARTICOLO 28

(Direttore Tecnico Unitario)

1. Il Direttore Tecnico Unitario, di seguito DTU, è nominato dal consiglio di Amministrazione, recependo la eventuale intesa conclusa tra i consorziati ed, in difetto, l'indicazione del socio di maggioranza.
2. Il DTU esercita tutte le funzioni necessarie all'esecuzione dell'assetto di rete fissato dalla DGP 296/2006 ed esercita tutti i poteri necessari al perseguimento del predetto fine.

3. Nell'ambito sopra definito il DTU procede - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - all'assegnazione ai singoli consorziati dei servizi compresi nei programmi di esercizio dei servizi affidati alla società, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi.

4. Il DTU valuta e procede all'attuazione di forme di coordinamento dell'attività dei consorziati in tutte le materie afferenti la produzione del servizio di TPL, ivi compresi il coordinamento delle politiche di relazioni industriali, modifiche al programma di esercizio, ed, in genere, ogni altra attività volta al miglioramento del servizio.

5. Inoltre al DTU possono essere affidati i poteri firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione, ed in genere di ogni operazione relativa al movimento fondi, oltre che degli atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.

TITOLO V

Bilancio, Utili di Esercizio

ARTICOLO 29

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

3. Il bilancio, ove né ricorrono i presupposti, può essere redatto in forma abbreviata ex. Art. 2435-bis codice civile.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio potrà essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 30

(Utili di Esercizio)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci secondo un criterio che valorizzi la partecipazione detenuta, oltre che l'attività svolta.

2. Derivativamente, l'utile netto spettante al singolo socio sarà costituito da una quota parte fissa, nella misura fissa del 40% dell'utile spettante, proporzionale al valore della

partecipazione detenuta, e da una quota parte, nella misura fissa del 60% dell'utile spettante, in misura proporzionale alle percorrenze effettuate e documentate.

TITOLO VI

Modifiche Statutarie, Ingresso nuovi soci, Regolamento, Clausola Compromissoria, Liquidazione

ARTICOLO 31

(Modifiche Statutarie)

1. Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 32

(Ingresso nuovi soci)

1. Non è consentito l'ingresso di nuovi soci.
2. L'eventuale subentro nella titolarità delle quote per successione a titolo universale mortis causa ovvero per atto negoziale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33

(Regolamento)

1. Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, si deve dare attuazione all'apposito Regolamento interno allegato al presente statuto.

ARTICOLO 34

(Clausola Compromissoria)

1. Le controversie nascenti fra i soci o tra la società ed i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori ovvero nei loro confronti (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario la società ha la sede legale, il quale vi provvederà dietro richiesta effettuata dalla parte più diligente.
2. Gli arbitri giudicheranno mediante arbitrato rituale secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
3. La modifica o soppressione della presente clausola dovranno essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
4. Gli arbitri renderanno il lodo entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico dell'ultimo di essi.
5. L'arbitrato avrà luogo nel circondario del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 35

(Liquidazione)

1. Per le ipotesi di scioglimento e di successiva messa in liquidazione si applicano integralmente le norme del Codice

Civile.

TITOLO VII
Norme integrative
ARTICOLO 36
(Norme integrative)

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato e regolato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché in materia di consorzi con attività esterna.

F.to: Arrigo Silvestri - Pasqualino Del Bello - Pietro Caserta Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.